

Pubblicato il 14/02/2018

N. 01746/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00608/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 608 del 2018, proposto da:

Silvia Sladojevich, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Montini, Giulia Zani, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

***contro***

Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12;

***nei confronti di***

Eriselda Kalivaci, Silvia Scannerini, Rovena Muzaka, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 16675 del 15 novembre 2017 (pubblicato sul BURT del 22.11.2017) con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 indetto dalla Regione Toscana;

- del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017, nella parte in cui all'art. 9 comma 2 prevede che "in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea" (doc. 8));

- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2744 del 10.03.2017 e pubblicato sul BURT del 22.3.2017, unitamente a quest'ultimo, nella parte in cui (art. 8 comma 5) prevedono che "in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea" (doc. 2);

- del decreto dirigenziale Regione Toscana n. 9843 del 7.7.2017 nella parte ove ha confermato l'art. 8 del medesimo bando il cui comma 5 prevede che "in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea";

- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi:

- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale toscana n. 4 con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta della dott.ssa Silvia Sladojevich nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta b) ("DOXICILLINA") data dalla ricorrente al quesito n. 87 – compito Versione C "Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme";

-del provvedimento di incogniti estremi, ove adottato, mediante il quale è stata rigettata l'istanza di autotutela presentata dalla dott.ssa Sladojevich al fine di ottenere la modifica dei punteggi a lei conferiti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

a) viene impugnato l'atto con cui la ricorrente è stata esclusa dal concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale (triennio 2017/2020) indetto dalla Regione Toscana;

b) in occasione della odierna camera di consiglio è sostanzialmente emerso che, in caso di accoglimento di entrambi i motivi di ricorso (*id est*: illegittimità criterio minore anzianità di laurea ed erronea formulazione del quesito n. 87), sarebbe automaticamente coinvolto un numero di soggetti senz'altro superiore rispetto a quelli che sono stati ritualmente chiamati all'interno del presente giudizio: di qui l'esigenza di integrare il contraddittorio;

c) alla camera di consiglio del 13 febbraio 2018 la causa veniva infine trattenuta in decisione sul profilo processuale sopra evidenziato.

Considerato che:

1. Il ricorso è stato notificato ad almeno uno dei contro interessati, così garantendo le condizioni minime di ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 27, comma 1, c.p.a.;

2. Tuttavia, in ragione dell'eventuale accoglimento di entrambi i prospettati motivi di ricorso, emergerebbe una platea di controinteressati ben più ampia di quella che ragionevolmente poteva individuare parte ricorrente nella fase introduttiva del giudizio;

3. Va pertanto estesa la notifica del gravame stesso, ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a., a tutti i soggetti – controinteressati non notificatari – che si verrebbero ipoteticamente a trovare in una posizione inferiore rispetto a quella ricoperta dalla ricorrente per effetto dell'eventuale accoglimento di entrambi i motivi di ricorso;

4. Va di conseguenza autorizzata la particolare notifica per pubblici proclami, ai sensi del citato art. 49, comma 3, c.p.a., attesa la presenza di un imprecisato numero di soggetti in proposito potenzialmente interessati. Cifra questa che, in occasione della camera di consiglio del 13 febbraio 2018, né la parte ricorrente né l'amministrazione intimata sono stati in grado di individuare neppure con un certo grado di approssimazione.

5. Ritenuto pertanto che la suddetta notificazione del ricorso per pubblici proclami dovrà svolgersi osservando le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Toscana dal quale risulti:

A1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

A3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

A4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

A5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

A6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Toscana ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che la Regione Toscana resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto A2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto poi di fissare la camera di consiglio del 17 luglio 2018 per la prosecuzione della presente fase cautelare;

Ritenuto inoltre di poter accogliere l'istanza di tutela cautelare sino alla predetta udienza camerale e, per l'effetto, di disporre la temporanea ammissione al predetto corso della odierna ricorrente;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare debbano essere determinate al definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater) dispone la notifica per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione della fase cautelare della presente controversia la camera di consiglio del 17 luglio 2018.

Dispone l'ammissione temporanea della ricorrente al corso di formazione nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.

Spese della presente fase al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Massimo Santini**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

## IL SEGRETARIO